

506/79

LEGGE REGIONALE

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI  
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE -  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5/9/72.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo sugli atti degli enti locali della Regione - Modifica alla L.R. n. 12 del 5/9/72".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**ART. 1**

A decorrere dal 1/1/1978 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

**ART. 2**

A decorrere dal 1/1/1978 ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di L.24.000.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1^ categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**ART. 3**

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 12 del 5/9/72.

**ART. 4**

Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dalla presente legge provvederà il Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabiliti dalla L.R. 25/1/1977, n. 2.

**ART. 5**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a £.25 milioni per il 1978 e 30 milioni per il 1979, trova copertura sul Cap. 36 "Spese per i componenti i Comitati di controllo - LL.RR. 5.9.72 n.12 e 3.3.73 n.5, - S.O." del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi agli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Conte**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verabile della seduta del 14 giugno 1979 ed è  
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Conte

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
Capozza - Galatone